

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

(Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14

“Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42”)

Titolo III

LE PROFESSIONI DEL TURISMO

GUIDA TURISTICA

Capo I - GUIDA TURISTICA

Sezione I - Definizione e attività

Art. 98 - Definizione dell'attività di guida turistica

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.

2. L'esercizio dell'attività è consentito:

- a) negli ambiti provinciali per i quali è stata conseguita l'abilitazione;
- b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica abbia conseguito l'ulteriore abilitazione;
- c) per la visita di musei, gallerie, opere d'arte, ville, scavi archeologici per i quali sia stata conseguita ulteriore specifica abilitazione.

3. Qualora la guida turistica consegua l'abilitazione in tutti gli ambiti provinciali, assume il titolo di "Guida della Toscana".

Art. 99 - Requisiti per l'esercizio della professione

1. Per l'esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore;

b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame, di cui all'articolo 101;

b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell'esame, di cui all'articolo 101; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b);

c) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

3. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, intendono svolgere l'attività di guida turistica in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.

4. Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia *secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale*. La tessera reca l'indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali è stata conseguita l'abilitazione, nonché l'eventuale indicazione del titolo di cui all'articolo 98, comma 3.

5. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.

6. La guida turistica è tenuta a comunicare al Comune di residenza l'eventuale cessazione della propria attività.

Art. 100 - Esenzioni

1. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;

b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale;

c) a chi, su incarico del Comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente senza scopo di lucro, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo Comune.

2. I soggetti che operano in base alle esenzioni di cui al presente articolo non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.

Art. 101 - Corsi di qualificazione e specializzazione

1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide turistiche, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica con l'acquisizione di conoscenze sugli ambiti territoriali provinciali e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e alla conoscenza di una lingua straniera.

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze, comprendono la specializzazione su specifici siti museali e su particolari settori tematici e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.

5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale e sono riconosciuti e pubblicizzati anche in coordinamento tra le province.

Art. 102 - Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, sono determinate la composizione della commissione, le materie oggetto dei corsi di qualificazione, il numero delle ore, le

modalità di accesso, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ove non finanziati dal Fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.

Art. 103 - Integrazioni dell'abilitazione professionale

1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. In tal caso possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell'ambito degli esami finali dei corsi di cui all'articolo 101. A tal fine, la commissione d'esame è integrata con esperti.

2. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l'esercizio della professione ad altri ambiti territoriali provinciali, frequentando il relativo corso di qualificazione limitatamente agli insegnamenti specifici relativi a tali ambiti territoriali.

3. La Provincia rilascia apposita certificazione di abilitazione a chi abbia superato l'esame di cui al comma 1.

3 bis. Le guide turistiche che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 (Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico), risultano in possesso di abilitazione all'esercizio della professione limitatamente a singole località, possono ottenere l'estensione dell'abilitazione stessa all'intero ambito provinciale purché diano prova di adeguata conoscenza professionale, valutata da apposita commissione nominata dalla provincia. La provincia comunica al comune di residenza o di domicilio l'estensione dell'abilitazione.

Art. 104 - Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche deve contenere i relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Art. 105 - Ingresso gratuito

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali.

Sezione II - Vigilanza e sanzioni

Art. 106 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.

Art. 107 - Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;
b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro:

a) la guida turistica che esercita al di fuori degli ambiti per cui ha conseguito l'abilitazione;

b) chiunque, beneficiando delle esenzioni di cui all'articolo 100, comma 1, viola il disposto dell'articolo 100, comma 2;

c) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all'articolo 104, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) la guida turistica che contravviene al disposto dell'articolo 104, comma 1;

b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l'abilitazione.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

Art. 108 - Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività professionale di guida turistica è impedita dal Comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

2. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

Sezione III - Norme transitorie

Art. 109 - Norme transitorie

1. Le guide turistiche in possesso di autorizzazione ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 "Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore, turistico e interprete turistico", abilitate per singoli ambiti territoriali, mantengono l'esercizio dell'attività in tali ambiti territoriali. Le guide turistiche in possesso di autorizzazione per uno dei due ambiti territoriali della provincia di Firenze, possono estendere l'esercizio della professione all'intero territorio provinciale, frequentando il relativo corso di qualificazione; a tal fine si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 103, comma 2.

2. La frequenza ai corsi di preparazione all'esame di idoneità per guida turistica organizzati dalle Province ai sensi della LR 80/1995 dà diritto all'esonero dalla frequenza del corso di qualificazione di cui all'articolo 101, fermo restando l'obbligo del superamento dell'esame.

3. Eventuali corsi di preparazione all'esame di idoneità la cui frequenza sia già iniziata al momento dell'emanazione del presente testo unico possono essere integrati in base al provvedimento di cui all'articolo 102 comma 1.

Accompagnatore turistico

Capo II - Accompagnatore turistico

Sezione I - Definizione e attività

Art. 110 - Definizione dell'attività di accompagnatore turistico

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale od estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Art. 111 - Requisiti per l'esercizio della professione

1. Per l'esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità compreso fra quelli indicati all'articolo 112.

b) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

3. Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia *secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale*.

4. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.

5. Possono esercitare l'attività di accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri dell'Ue non residenti in Toscana che risultano autorizzati all'esercizio della professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.

6. L'accompagnatore turistico è tenuto a comunicare al Comune di residenza l'eventuale cessazione della propria attività.

Art. 112 - Titoli

1. Per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;

b) diploma di liceo linguistico;

c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;

d) diploma di laurea in lingue;

e) *diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;*

f) diploma di laurea in lettere.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per l'attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.

3. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, il possesso della idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.

Art. 113 - Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici deve contenere i relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II - Vigilanza e sanzioni

Art. 114 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.

Art. 115 - Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 113, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 113, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

Art. 116 - Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è impedita dal Comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

2. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.

Art. 117 - Norma transitoria

1. Restano in vigore, fino al 28 febbraio 2001, le norme di cui alla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63, "Norme urgenti in materia di turismo in previsione del Giubileo dell'anno 2000".

Guida ambientale

Capo III - Guida ambientale

Sezione I - Definizione e attività

Art. 118 - Definizione dell'attività di guida ambientale

1. E' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

2. Abrogato

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate eventuali articolazioni nell'ambito della specialità, al fine di adeguare la professione al mercato della domanda.

4. Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione e gli Enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche";

b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;

c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

Art. 119 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore;

b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame, di cui all'articolo 121 ovvero abilitazione conseguita in altra regione o Stato membro della Unione europea ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'articolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;

b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell'esame, di cui all'articolo 121; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b).

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;

d) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle norme contenute nel presente capo.

4. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui il comma 1, intendano svolgere l'attività di guida ambientale in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.

5. Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia *secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale*

6. Per il proseguimento dell'attività, ogni tre anni le guide ambientali presentano al comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lettera c).

7. Nel caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la comunicazione di inizio dell'attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune.

Art. 120 - Rapporti con le professioni di guida di parco e guida alpina

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 143 possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale", possono esercitare la professione di guida ambientale nella specialità attinente. In tal caso i corsi di formazione di cui all'articolo 21, comma 3, della LR 49/1995 devono garantire la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 119, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale.

4. L'Ente gestore di parco o riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico il titolo di guida di parco o di riserva ovvero valutare la formazione acquisita dalle guide ambientali ai fini dell'esonero parziale dai corsi di formazione di cui all'articolo 21, comma 3, della LR 49/1995.

Art. 121 - Corsi di qualificazione e specializzazione

1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla provincia.

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze; comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.

5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.

Art. 122 - Modalità e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

Art. 123 - Obblighi professionali

1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.

Art. 124 - Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II - Vigilanza e sanzioni

Art. 125 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.

Art. 126 - Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;
b) i soggetti di cui agli [articoli 82 e 90](#) che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'[articolo 124](#), comma 2.

3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro la guida ambientale che contravviene al disposto dell'[articolo 124](#), comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Art. 127 - Divieto di prosecuzione dell'attività

1. Fatto salvo il caso previsto dall'[articolo 121](#), comma 5, nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'[articolo 119](#), comma 6, l'esercizio della professione di guida ambientale è sospeso fino alla presentazione della documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale termine massimo, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.

2. La prosecuzione dell'attività è impedita dal Comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

3. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione dell'attività, è ritirata la tessera di riconoscimento.

Art. 128 - Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, ai corsi di qualificazione, con esame di abilitazione finale, sono ammessi anche coloro che, privi di diploma di maturità, abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell'ultimo quinquennio, attività di cui al presente Capo, documentate fiscalmente.

Maestro di sci

Capo IV - Maestro di sci

Sezione I - Definizione e attività

Art. 129 - Definizione dell'attività di maestro di sci

1. È maestro di sci, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate dalle Province, ai sensi della [legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93](#) recante "Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati".

Art. 130 - Albo professionale regionale dei maestri di sci

1. È istituito l'albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale devono essere iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

2. L'albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'[articolo 135](#), sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dal successivo [articolo 140](#).

3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:

- a) maestri di sci alpino;
- b) maestri di sci di fondo;
- c) maestri di sci di "snowboard".

4. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 131 comma 1, lett. a) nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'[articolo 132](#).

Art. 131 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;
- b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- c) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'[articolo 132](#), ed il superamento dei relativi esami.

1 bis. Il collegio, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.

Art. 132 - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione

1. La provincia riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché i corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'[articolo 130](#), comma 4, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci, prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali.

3. I corsi di qualificazione professionale devono assicurare la formazione tecnico - pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità. Essi si concludono con un esame e il rilascio del relativo attestato.

4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.

5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.

6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale, è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia

superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'[articolo 131](#), comma 1, lettera a).

7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.

Art. 133 - Modalità e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Province, il Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'[articolo 135](#) e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità, sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.

Art. 134 - Maestri di sci di altre regioni e Stati

1. I maestri di sci già iscritti negli albi Professionali di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'[articolo 131](#).

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni che intendono esercitare per periodi superiori ai dieci giorni per stagione in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.

4. I maestri di sci stranieri non iscritti in alcun albo regionale possono esercitare l'attività professionale in Toscana, per periodi superiori ai dieci giorni ed inferiori a trenta per stagione, previo nulla osta del Collegio regionale dei maestri di sci.

5. Il nulla osta per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea è subordinato al riconoscimento da parte della Federazione Italiana Sport Invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza.

6. I maestri di sci che provengono da altri Stati o da altre regioni e che accompagnano propri gruppi di allievi non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 3 e 4.

Art. 135 - Collegio regionale dei maestri di sci

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata.

2. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;

b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dalla assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del Collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Colle;

c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;

d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale, una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;

b) vigilare sull'esercizio della professione;

c) applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con la Regione, oltre che con le Province, nell'organizzazione delle attività formative di cui agli [articoli 132](#) e [133](#);

e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una Regione contigua, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.

Art. 136 - Scuole di Sci

1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque associazione o società cui fanno capo almeno sei maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. L'organico dei maestri di sci della scuola può essere ridotto a quattro unità, con atto del Comune, nelle stazioni sciistiche minori. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'[articolo 129](#), comma 2.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci deve trasmettere al Comune in cui intende ubicare la sede della scuola la denuncia di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e seguenti della [LR 9/1995](#), attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.

4. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.

Art. 137 - Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci deve contenere i relativi prezzi.

2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II - Vigilanza e sanzioni

Art. 138 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei Comuni.

2. I Comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nell'albo professionale regionale.

Art. 139 - Sanzioni disciplinari

1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla legge 81/1991, sono possibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

Art. 140 - Vigilanza della Regione sul collegio regionale

1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.

2. Al fine di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;

b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Art. 141 - Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'[articolo 130](#);

b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'[articolo 134](#).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'[articolo 137](#), comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3;

b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'articolo 137, comma 1 o comma 2.

4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Sezione III - Norme transitorie

Art. 142 - Norma transitoria

1. I maestri di sci già iscritti nell'albo professionale regionale alla data di entrata in vigore del presente testo unico e che alla stessa data abbiano frequentato corsi di specializzazione inerenti lo "snowboard" possono iscriversi alla sezione c) maestro di sci di "snowboard" dell'albo stesso, senza sottoporsi ad ulteriori corsi od esami.

Guida alpina

Capo V - Guida alpina

Sezione I - Definizione e attività

Art. 143 - Definizione dell'attività di guida alpina

1. È guida alpina, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina", chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida,

b) guida alpina - maestro d'alpinismo.

3. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso che l'aspirante guida alpina faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 144 decade.

6. Le guide alpine sono tenute, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

Art. 144 - Albo professionale regionale delle guide alpine

1. È istituito l'albo professionale regionale delle guide alpine nel quale devono risultare iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina. L'albo è distinto in due sezioni, nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui al successivo articolo 149, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'articolo 153.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

3. L'iscrizione nell'albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 145, comma 1, lettera b), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 146.

4. La guida che si trova nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 145, comma 1, lettera b).

5. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, permane la facoltà di reinscrizione allo stesso nei successivi sei anni, dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 3.

Art. 145 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono essere iscritti all'Albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;

b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza;

c) assolvimento dell'obbligo scolastico;

d) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 146 ed il superamento dei relativi esami.

1 bis. Il collegio, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.

Art. 146 - Corsi di qualificazione e aggiornamento

1. La Regione organizza corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all'articolo 144, comma 3, *ai sensi della normativa regionale vigente.*

2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.

4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 149 ed avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della L. 6/1989.

5. I corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all'articolo 144, comma 3, terminano con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.

Art. 147 - Modalità e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Province, il Collegio regionale delle guide alpine e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

Art. 148 - Guide alpine di altre regioni e Stati

1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale di cui all'[articolo 149](#) provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'[articolo 145](#).

3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

4. L'iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza.

Art. 149 - Collegio regionale delle guide alpine

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine; del collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo

iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lett. d);
- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine - maestri di alpinismo componenti il consiglio stesso.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
- d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
- b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
- c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.

Art. 150 - Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque associazione o società cui fanno capo almeno tre guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il legale rappresentante di una associazione o società di guide alpine che intenda istituire una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo deve trasmettere al Comune in cui è ubicata la sede della scuola la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e seguenti della [LR 9/1995](#), attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.

4. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.

Art. 151 - Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina deve contenere i relativi prezzi.
2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II - Vigilanza e sanzioni

Art. 152 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei Comuni.
2. I Comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nell'albo professionale regionale.

Art. 153 - Sanzioni disciplinari

1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previsto dal presente testo unico o dalla [legge 6/1989](#), sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio difettivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

Art. 154 - Vigilanza della Regione sul Collegio regionale

1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine, istituito ai sensi della presente legge, spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

- a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
- b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Art. 155 - Sanzioni amministrative

- 1. Fermo restando quando previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 2.600,00 euro chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'[articolo 144](#).*
- 2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida alpina che contravvenga alla disposizione dell'[articolo 151](#), comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.*
- 3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'[articolo 151](#), commi 1 e 2.*
- 4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.*
- 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.*